



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.71

Oggetto: Deliberazione n. 147/2012 adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti nell'adunanza del 6 settembre 2012. Adozione delle misure correttive e relative determinazioni

L'anno **Duemiladodici** addì **quattordici** del mese di **Dicembre**, alle ore **10.00**, -in continuazione- nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione **ordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di Eugenio SALERNO.

Assiste il Segretario Generale Dr. Maurizio Ceccherini.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Lo Polito Domenico - Sindaco	SI		10	Pignataro Peppino	SI	
2	Vico Piero Francesco	SI		11	Viceconte Antonio	SI	
3	Rende Lucio Paolo Nazario	SI		12	Laghi Ferdinando	SI	
4	Garofalo Armando	SI		13	Santagada Giuseppe	SI	
5	Russo Giuseppe	SI		14	Dolce Francesco	SI	
6	D'Atri Vincenzo Dario	SI		15	Massarotti Onofrio	SI	
7	Salerno Eugenio	SI		16	Rosa Mario	SI	
8	Russo Pasquale	SI		17	De Gaio Anna	SI	
9	D'Ingianna Giovanna	SI					

PRESENTI N.17

ASSENTI N.==

Il **Presidente Salerno**, ricordato che al secondo punto dell'ordine del giorno è iscritto l'argomento avente ad oggetto: «Deliberazione n.147/2012 adottata dalla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti nell'adunanza del 6 settembre 2012», dà la parola al **Sindaco Avv. Domenico Lo Polito**, il quale illustra la relazione allegata (Allegato A) al presente atto del quale forma parte integrante. Viene data anche comunicazione della relazione del Collegio di Revisione Economico-Finanziaria e del Responsabile degli Affari Finanziari, anch'esse allegate (Allegati B e C) al presente atto del quale formano parte integrante.

Successivamente, aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri: **Pignataro, Santagada, Rende, Russo Pasquale, D'Ingianna, Dolce, Rosa, Russo Giuseppe, D'Atri, Massarotti, Laghi** ed il **Sindaco Lo Polito**.

Per dichiarazione di voto, intervengono i Consiglieri:

- D'Ingianna -P.S.I.- esprime voto favorevole;
- Laghi -a nome delle liste civiche -Solidarietà e Partecipazione-, -Castrovillari Solidale- e -Castrovillari Città Viva- esprime voto contrario;
- Rende -Partito Democratico- esprime voto favorevole;
- Russo Pasquale -Indipendente- esprime voto favorevole;
- D'Atri -U.D.C. esprime voto favorevole;
- Pignataro -S.e.L.- esprime voto favorevole;
- Il Presidente del Consiglio Salerno, esprime voto favorevole;

Si da atto pertanto che gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali sopra meglio indicati, sono riportati nel precedente verbale n.70 data odierna, nonché riprodotti integralmente su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione n.147/2012 della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Calabria- adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012, trasmessa con nota prot. n.0004512- 11/09/2012-SC_CAL-T81-P, successivamente pervenuta e registrata in data 17 settembre 2012 al protocollo generale del Comune di Castrovillari n.21730, avente ad oggetto la pronuncia sul Rendiconto dell'Esercizio finanziario 2010;

ATTESO che con la suddetta deliberazione n.147/2012 la Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Calabria- ha accertato, ai sensi dell'art.1, comma 168, della legge n.266/2005, gravi irregolarità e criticità, elencate nella parte motiva, sottoponendole all'attenzione del consiglio comunale di Castrovillari, affinché siano adottate, ai sensi della normativa citata, le misure correttive necessarie;

EVIDENZIATO che con la suddetta deliberazione n.147/2012 è stato infine precisato:

- che, tenuto conto della complessiva situazione finanziaria riscontrata, le gravi irregolarità e/o criticità accertate e le "necessarie misure correttive" indicate assumono rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.149;
- che le misure correttive adottate dall'Ente ed i risultati conseguiti dovranno essere comunicati alla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti entro il termine di mesi 3 (tre) dal ricevimento della deliberazione medesima;

VISTO il secondo comma dell'art.6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149 («Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»);

VISTO l'art.1, comma 168, della legge n.266/2005 («Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno»);

PRESO ATTO delle relazioni del Sindaco, del Collegio di Revisione Economico-Finanziaria e del Responsabile degli Affari Finanziari;

PRESO ATTO, altresì, del verbale n.13 del 11/12/2012 della Commissione consiliare bilancio, trasmesso con nota registrata al protocollo generale n.29174 del 12/12/2012;

RITENUTO di poter condividere ed approvare le relazioni del Sindaco, del Collegio di Revisione Economico-Finanziaria e del Responsabile degli Affari Finanziari, che dovranno essere trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti a fronte dei rilievi da questa formulati con la su indicata Deliberazione n.147/2012 del 6 settembre 2012;

RITENUTO, altresì, di demandare alla Giunta Comunale di valutare la possibilità di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli art.243 bis e ss. del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), così come introdotti dal D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.213, pubblicato sul supplemento ordinario n.206 della Gazzetta Ufficiale n.286 del 7 dicembre 2012, in considerazione della sussistenza di uno squilibrio strutturale di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario ed al quale, allo stato, non può farsi fronte con le misure previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL, anche attraverso il ricorso al Fondo di rotazione necessario ad assicurare la stabilità finanziaria all'Ente;

DATO ATTO che alla data odierna non viene verificata in questa seduta la possibilità di ricorrere alla predetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in quanto la recente pubblicazione della suddetta legge di conversione del D.L. n.174/2012 non ha consentito un approfondito esame della relativa normativa e, pertanto, non si è potuto procedere alla verifica dei presupposti, delle condizioni e delle modalità sostanziali e procedurali per l'eventuale attivazione;

Con il seguente esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente:
Consiglieri Presenti n.15 (nel frattempo si sono allontanati dall'aula i Consiglieri Rosa e Viceconte)

Consiglieri Votanti n.15

Consiglieri Astenuti n.==

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n.4 (Laghi, Santagada, Massarotti e De Gaio)

DELIBERA

- **Di prendere atto**, condividere ed approvare le relazioni del Sindaco, del Collegio di Revisione Economico-Finanziaria e del Responsabile degli Affari Finanziari, che dovranno essere trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti a fronte dei rilievi da questa formulati con la su indicata deliberazione n.147/2012 del 6 settembre 2012;
- **Di demandare** alla Giunta Comunale di valutare la possibilità di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli art.243 bis e ss. del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), così come introdotti dal D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.213, pubblicato sul supplemento ordinario n.206 della Gazzetta Ufficiale n.286 del 7 dicembre 2012, in considerazione della sussistenza di uno squilibrio strutturale di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario ed al quale, allo stato, non può farsi fronte con le misure previste dagli articoli 193 e 194 del TUEL, anche attraverso il ricorso al Fondo di rotazione necessario ad assicurare la stabilità finanziaria all'Ente;
- **Di precisare**, sin da ora, che l'eventuale deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli art. 243 bis e ss. del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), così come introdotti dal D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.213, pubblicato sul supplemento ordinario n.206 della Gazzetta Ufficiale n.286 del 7 dicembre 2012, fa venir meno e sostituisce quanto deliberato con il presente atto;
- **Di dare atto** che alla data odierna non viene verificata in questa seduta la possibilità di ricorrere alla predetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in quanto la recente pubblicazione della suddetta legge di conversione del D.L. n.174/2012 non ha consentito un approfondito esame della relativa normativa e, pertanto, non si è potuto procedere alla verifica dei presupposti, delle condizioni e delle modalità sostanziali e procedurali per l'eventuale attivazione;
- **Di trasmettere**, il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti, unitamente alla relazione del Sindaco, dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria e del Responsabile degli Affari Finanziari;

- **Successivamente**, con separata ed uguale votazione palese, per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- **Dispone** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

IL SEGRETARIO

F.to - Maurizio Ceccherini-

IL PRESIDENTE

F.to - Eugenio Salerno -

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il **1.8 DIC. 2012**, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Legs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data **1 8 DIC. 2012**, ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

~~Il Messo Comunale~~
~~Giuseppe Barletta~~

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi 1 8 DIC. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini-

RELAZIONE

PREMESSA

La presente relazione viene effettuata in un momento storico caratterizzato da una modifica normativa in materia di situazione di criticità dei bilanci degli enti locali.

Del resto, il d.l. 174/2012 e successive modifiche apportate in sede di conversione, denota l'attenzione che il governo italiano ed il parlamento stanno riservando alla materia stante le criticità presenti in gran parte degli enti locali italiani anche di grandi dimensioni. A titolo meramente esemplificativo, se solo si pone mente al dato sulla riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali che, per il comune di Castrovillari è passato dai 6.797.398,77 del 2008 agli attuali 5.061.011,35, si comprende la ragione della crisi generalizzata.

Per tale motivo la presente relazione viene effettuata in ossequio a quanto contenuto nella deliberazione della Corte dei Conti sez. regionale per la Calabria n. 147/2012 e per il rispetto dovuto all'organo di controllo con la consapevolezza, tuttavia, che l'entrata in vigore dell'art. 3 d.l. 174/2012 che ha introdotto l'articolo 243 bis al d.lgs. 267/2000, consente di attivare una diversa procedura a cui il comune di Castrovillari intende aderire sussistendone le condizioni previa valutazione dell'organo consiliare.

Infatti, detta normativa consente ai comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (come Castrovillari) di deliberare per un riequilibrio di bilancio pluriennale. E questo anche per i comuni che hanno già ricevuto la diffida dalla Corte dei Conti perché nel testo novellato rispetto al D.L. 174/2012 vengono esclusi dalla nuova procedura soltanto i comuni la cui diffida sia stata notificata dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.

Per cui, l'entrata in vigore della nuova normativa non imporrebbe, allo stato, l'applicazione della procedura di cui al d.lgs. n. 149 del 2011 articolo 6 comma 2 potendo il comune di Castrovillari deliberare ai sensi dell'art 243 bis del d.lgs. 267/2000. E potendo, altresì, accedere al fondo di rotazione ivi previsto.

La mancata pubblicazione, allo stato attuale, della legge di conversione del D.L. 174/2012, non consente tecnicamente di deliberare immediatamente sull'adesione alla nuova procedura pur essendo intenzione dell'ente procedere alla discussione del punto in apposito consiglio comunale.

Tale premessa, doverosa per segnalare che, avendo l'ente lavorato alacremente per rispondere ai rilievi della Corte, intende comunque indicare le azioni già intraprese e da intraprendere senza, tuttavia, indicare tempi specifici di attuazione, essendo diverso il periodo temporale della normativa previgente e di quella recente per addivenire ad un riequilibrio di bilancio pluriennale oltre che diverse le possibilità anche alla luce dell'istituto fondo di rotazione.

I

La relazione del collegio dei revisori dei conti prende atto di tutte le criticità rilevate. Tutti i dati in essa contenuti vengono fatti propri da questa amministrazione, a parte le precisazioni su alcuni aspetti specifici di cui si dirà oltre, facendo propri anche osservazioni, suggerimenti e conclusioni.

Ovviamente, per alcune delle criticità segnalate dalla Corte risulta impossibile adottare misure correttive, se non per il futuro, avendo gli stessi atti natura di irripetibilità.

Ci si riferisce, in particolare, alla tardiva approvazione del rendiconto 2010; al ritardo nella comunicazione delle azioni consequenziali di correzione del bilancio di previsione 2010; alla mancata costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il 2010.

Nel fare nostre, pertanto, le raccomandazioni della Corte dei Conti e del collegio dei revisori per la tempestività nell'approvazione del rendiconto per gli anni a venire (specificando che anche per il rendiconto del 2012 l'approvazione è avvenuta oltre il 30 Aprile essendo stato approvato dal nuovo consiglio, che si è insediato soltanto a seguito delle elezioni del Maggio del 2012), per la tempestiva risposta con atto di consiglio comunale ad ogni rilievo della Corte dei conti, si segnala soltanto che per il corrente anno è stato costituito regolarmente il fondo per la contrattazione integrativa con determina n. 167 del 6/11/2012 (all. 1).

II

La relazione del collegio dei revisori ha rilevato la fondatezza dei rilievi della Corte dei Conti in riferimento agli indici di deficitarietà strutturale.

Questo perché un lavoro straordinario effettuato di concerto con tutti gli uffici, con l'organo di revisione e con la commissione consiliare bilancio ha portato ai dati contenuti nella richiamata relazione del collegio dei revisori.

In particolare sono stati accertati:

- utilizzazioni in termini di cassa di somme a destinazione specifica per euro 5.429.322,12 non ricostituite;
- residui attivi vetusti ed inesigibili per euro 4.410.077,72;
- debiti fuori bilancio e passività potenziali per euro 2.664.299,29,
- anticipazione di cassa al 6/12/2012 per euro 3.370.233,11.

Appare evidente che tali gravi situazioni di deficitarietà debbano essere sanate sotto pena della dichiarazione di dissesto. E sanare tali situazioni significa accogliere i suggerimenti dell'organo di revisione contenute nelle conclusioni della relazione relativamente all'incremento ed all'ottimizzazione del flusso di entrate proprie ed alla riduzione della spesa.

ENTRATE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Incidere sulle entrate significa, inevitabilmente, migliorare il servizio di riscossione, essere tempestivi nell'emissione dei ruoli, stanare gli evasori, intervenire sulle tariffe dei servizi e sulle percentuali dei tributi.

Sin dal suo insediamento questa amministrazione sta perseguendo tali obiettivi ed in tal senso si richiamano anche gli atti adottati.

In primo luogo va detto che attualmente il servizio di riscossione di acqua e tarsu è affidato all'equitalia s.p.a. e ,nelle relative convenzioni, è prevista un'anticipazione sui ruoli pari al 47%. Si è ritenuto di non procedere ad una revisione della convenzione atteso che nel Giugno 2013 cesserà normativamente tale rapporto e l'ente procederà autonomamente. A tal proposito verranno incrementate le dotazioni organiche degli uffici finanziari ed in tal senso nel piano annuale delle assunzioni di personale, nei limiti del blocco del turn over, sono stati previsti tre concorsi destinati a due categorie D (legale e funzionario contabile) ed un istruttore direttivo finanziario part-time (All. 2).

La ragione di tale scelta è evidente. Rendere efficiente il servizio e, attraverso la costituzione dell'ufficio legale, già effettuata **(all. 3)**, seguire le fasi della riscossione anche in sede esecutiva così da ridurre l'importo rilevante dei residui attivi.

Verrà, poi, raccomandato agli uffici, anche se per il corrente anno non vi sono stati ritardi, la tempestività nell'emissione dei ruoli.

Quanto all'evasione va detto che è già stata avviata l'attività connessa alle verifiche effettuate dall'agenzia del territorio per la rilevazione dei c.d. immobili fantasma. Inoltre è stata data disposizione al servizio idrico ed alla Polizia municipale di procedere di concerto alla verifica straordinaria delle utenze idriche per rilevare allacci abusivi alla rete stante l'enormità del consumo di acqua pari a circa 190 litri al secondo di immissione in rete.

Si avvierà, inoltre, un'azione con l'agenzia delle entrate per la verifica incrociata dei dati a disposizione degli enti, anche con l'ausilio di un GIS, di cui è già dotato l'Ente.

Inoltre, per stroncare il fenomeno connesso ai mancati accatastamenti strategici ovvero alla tardiva comunicazione dell'ultimazione lavori dei nuovi fabbricati, è stata adottata apposita delibera di giunta per determinare il valore venale degli immobili accatastati come F/2, F/3 ED F/4 ai fini IMU **(all. 4)**.

E', inoltre, in via di approvazione il bando per attuare il piano per la pubblicità ,il cui progetto per la localizzazione degli impianti è già stato predisposto, con il quale si prevedono introiti per circa 70.000,00 euro annui **(all. 5)**.

Infine, per migliorare l'entità delle entrate ed il relativo flusso sono state ritoccate in aumento le seguenti entrate:

- a) Tariffe e/o contribuzioni dei servizi a domanda individuale **(all. 6)**;
- b) Aliquota addizionale comunale irpef **(all. 7)**;
- c) Imposta municipale propria (con esclusione dell'abitazione principale) **(all. 8)**;
- d) Tariffe del servizio idrico integrato **(all. 9)**;
- e) Tariffe servizi fognatura e depurazione **(all. 10)**;
- f) Tariffe imposta pubblicità e pubbliche affissioni **(all. 11)**.

Tutte le predette tariffe ed aliquote, purtroppo, sono state previste in aumento proprio per contrastare le criticità derivanti da un non costante flusso di cassa ed una non adeguata copertura dei costi dei servizi. L'aumento delle aliquote IMU ed Irpef, inoltre, vanno ad incrementare le entrate correnti e parte di esse andranno ad elidere l'utilizzo di entrate straordinarie quali gli oneri di urbanizzazione che , in misura pari al 50% per le spese ordinarie ed al 25% per le manutenzioni, potevano essere utilizzate sino al 31/12/2012.

La restante parte delle maggiori entrate così disposte sarà vincolata nei prossimi esercizi finanziari per ripianare il disavanzo derivante dall'eliminazione dei residui attivi per l'ammontare sopra segnalato.

Ci si rende conto, tuttavia, che le sole entrate ordinarie potrebbero essere non sufficienti a ripianare tutte le criticità finanziarie e, in tal senso, sono già state avviate le vendite dei beni immobili di proprietà dell'ente disposte con delibera di consiglio comunale **(all. 12)**, e sono già stati pubblicati i relativi avvisi di vendita **(all. 13)**, per gli importi a fianco di ciascun immobile segnati.

Si sottolinea, inoltre, che il comune è socio di maggioranza di due società per la vendita e distribuzione del gas (Pollino gas s.r.l. e Pollino gestione impianti s.r.l.) i cui bilanci risultano in attivo.

Dette partecipazioni potranno essere vendute , ove la vendita straordinaria degli immobili disposta con l'atto deliberativo indicato all' all. 11 non dovesse, nei tre anni successivi (o in un periodo superiore di cui all'art. 243 bis d.lgs. 267/2000), unitamente alle altre misure, contribuire a sanare le criticità finanziarie.

In ogni caso si ricorda che il comune è proprietario delle reti di distribuzione del metano per cui anche la dismissione delle quote della relativa società garantirebbe un introito per l'utilizzo da parte del gestore quantificabile in non meno di 250.000,00 euro annue.

RIDUZIONE DELLA SPESA

Oltre le entrate , ci si rende conto che un bilancio strutturalmente in pareggio richiede una drastica riduzione delle spese correnti.

In tal senso atti importanti e decisioni politiche sono già state assunte.

Si ricorda che immediatamente questa amministrazione, come primo atto di giunta (**all. 14**), ha ridotto gli importi delle indennità degli amministratori.

Successivamente non ha rinnovato nessun incarico di collaborazione esterna presente, invece, come costo nel bilancio 2010 e 2011.

Non ha rinnovato l'incarico al dirigente esterno utilizzando soltanto personale interno.

Si sta lavorando, inoltre, in armonia con la nuova normativa in materia di riduzione della spesa del personale e riorganizzazione degli uffici, a prevedere un modello organizzativo privo di dirigenti e con soli responsabili di servizio con ulteriore rilevante riduzione della spesa per posizioni dirigenziali.

Successivamente, ha inoltrato disdetta di un immobile condotto in locazione su Viale del Lavoro con un risparmio annuo di euro 61.350,00 (**all. 15**).

Sul tema della riduzione della spesa per fitti passivi, questa amministrazione intende proseguire ed in questo anno verranno disdettati altri 2 rapporti di locazione per un importo complessivo di euro 142.300,00.

Trattasi di immobili ove attualmente sono allocati uffici comunali e biblioteche. Tuttavia, questo ente ha in fase di completamento, a seguito di ristrutturazione straordinaria, lo storico palazzo di Città. A seguito dell'ultimazione dei lavori, prevista per la primavera del nuovo anno, avverrà il trasferimento degli uffici oggi sistemati nei locali locati. Per il completamento è stato devoluto il mutuo per il rifacimento dei marciapiedi di Corso Garibaldi lato sud per circa 200.000,00 euro e la somma ulteriore necessaria, di circa 30.000,00 euro, è presente e disponibile nel bilancio 2012.

La biblioteca, invece, verrà allocata nel Protoncovento francescano di proprietà dell'ente.

Altra riduzione della spesa deriverà dall' internalizzazione dei servizi oggi affidati all'esterno.

Attualmente il comune di Castrovillari ha costi per euro 95.508,48 per la gestione del protoconvento francescano; euro 59.880,36 per l'impianto sportivo Primo Maggio ed euro 14.874,00 per il Parco Giochi comunale.

Per quanto riguarda il Protoconvento francescano è già stato effettuato avviso di mobilità interna (**all. 16**) affinché venga gestito con personale comunale e taglio totale dei costi. Per gli impianti sportivi è stato

predisposto apposito regolamento comunale che prevede la gestione da parte di associazioni sportive (all. 17).

Per il Parco giochi comunale, ove è allocato una struttura bar di proprietà dell'ente, il bando , in via di predisposizione, prevederà che l'affidamento avverrà sulla base dell'offerta di pagamento a carico del concessionario dell'importo più alto trattandosi di bene produttivo di reddito.

Con lo stesso avviso di mobilità interna è stata richiesta la disponibilità dei dipendenti comunali, presenti in numero rilevante per i livelli A all'interno dell'ente a seguito della stabilizzazione degli anni scorsi di circa 50 lavoratori LPU ed LSU, per effettuare le pulizie all'interno degli edifici comunali e delle strutture giudiziarie.

Per la verità , per tale tipo di mansioni nessun dipendente ha dato adesione. Tuttavia è intenzione dell'ente richiedere provvedimenti d'ufficio da parte dei responsabili dei servizi e la perdurante indisponibilità dei dipendenti in numero sufficiente a garantire detti servizi che costano all'ente euro 40.111,16 annui, porterà anche all'adozione di provvedimenti di messa in disponibilità con riduzione della spesa del personale.

Altra voce rilevante di debito, derivante dai passati esercizi finanziari, oltre che di imponente costo nelle spese correnti è costituita dalle spese per liti ed affidamento di incarico a professionisti esterni per il patrocinio legale.

Per ridurre tale rilevante spesa è stato costituito l'ufficio legale (richiamato all. 3) ed è stata stipulata apposita convenzione con la Comunità Montana del Pollino per l'utilizzo di un avvocato in regime di part time (all. 18).

Da tale momento non è stato dato più alcun incarico esterno ed alla difesa dell'ente si provvede con il costituito ufficio legale composto unicamente da dipendenti pubblici senza alcuna collaborazione di liberi professionisti e senza alcun costo , oltre il 50% della retribuzione del dipendente della Comunità Montana.

I costi maggiori, tuttavia, derivano da tre situazioni di criticità strutturali:

- 1) Rifiuti
- 2) Energia
- 3) Acqua

Relativamente al problema rifiuti, oltre all'efficiente funzionamento del servizio, il sistema di raccolta differenziata , che fa registrare percentuali di differenziazione pari al 60% circa, subisce delle strozzature per la difficoltà di completare il ciclo per l'assenza di impianti sufficienti e per l'emergenza che costringe la regione Calabria a subire un lungo commissariamento.

Il comune di Castrovillari, tuttavia, è proprietario dell'impianto di smaltimento di c.da Campolescia.

Orbene, allo stato, detto impianto è inattivo ma non ancora messo in sicurezza e rappresenta un costo per l'ente per la raccolta e smaltimento del percolato che si produce.

Il comune di Castrovillari, però, è stato destinatario di un finanziamento regionale per la messa in sicurezza dell'impianto ed utilizzo per 1.000.000,00 di euro.

A seguito di tale comunicazione di finanziamento è stato predisposto apposito progetto (all. 19) e si è in attesa di approvazione nel nucleo VIA e del rilascio dell'AIA.

Dalla chiusura dell'impianto, avvenuta nel 2002, sino ad oggi per il solo indifferenziato l'ente ha sostenuto maggiori costi per euro 11.290.000,00.

La rimessa in funzione dell'impianto consentirebbe all'ente un risparmio annuo di euro 230.000,00 da utilizzare per la riduzione della tassa (poi tariffa) a carico degli utenti con riduzione della pressione tributaria, oltre ad euro 170.000,00 di royalties per il conferimento degli altri comuni ipotizzando un utilizzo dello stesso impianto per i soli comuni di Morano, San Basile, Civita e Frascineto.

L'acqua, poi, ha un costo rilevantisimo per l'ente per come certificato anche nella relazione dell'organo di revisione.

Il nostro territorio, tuttavia, è ricco di sorgenti per come risulta anche dalla relazione predisposta per la redazione del PSC (all. 20).

Il comune di Castrovillari, peraltro, è già proprietario di alcuni pozzi (all. 21) e ciò costituisce una delle censure specifiche del contenzioso oggi in corso con la SORICAL di cui si dirà oltre.

Per l'autosufficienza, tuttavia, è necessaria la realizzazione di altro pozzo che consentirebbe la gestione autonoma del ciclo dell'acqua. Per tale motivo ci si attiverà per addivenire ad un accordo di project financing, stante l'impossibilità di accedere a nuovi mutui per la costruzione di tale opera. Questo consentirà un risparmio per l'ente di circa 550.000,00 euro, secondo le nostre stime in termini di costo dell'acqua da versare alla Sorical, se non addirittura di oltre 1.000.000,00 di euro se dal contenzioso dovesse trovare fondatezza la rivendicazione della stessa.

E con la stessa metodologia di project financing si intende finanziare la costruzione di impianti di produzione di energia, eolico o fotovoltaico, per l'autosufficienza dell'energia pubblica che oggi costa all'ente una cifra oscillante tra i 600.000,00 e gli 800.000,00 euro annui.

Tutte le minori spese derivanti dalla razionalizzazione delle risorse umane e strumentali e da una diversa modalità di gestione dei servizi pubblici serviranno a compensare nel triennio (ovvero nel termine più lungo di cui all'art. 243 bis d.lgs. 267/2000) i debiti fuori bilancio, a cui le predette somme saranno vincolate.

Inoltre, la riduzione dei costi dei servizi, con conseguente minore consistenza dei flussi di cassa, dovrà ricostituire le somme a specifica destinazione oggi distratte per altri pagamenti.

ANTICIPAZIONI di CASSA

La relazione dei revisori ha dato contezza delle ragioni che portano all'iscrizione in bilancio di somme notevolmente superiori a quelle normativamente previste. In realtà, il tetto massimo di anticipazione consentito all'ente non è mai stato superato. Il fenomeno è puramente contabile e legato al ferraginoso sistema dei c.d. provvisori. Vero è che il ricorso costante all'anticipazione del tesoriere è fenomeno ormai consolidato negli anni. In parte questo è dovuto al pagamento immediato delle spese ed al ritardo nei trasferimenti. Così, ad esempio, il comune di Castrovillari accredita 1.680.034,00 euro dal Ministero della Giustizia per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari per i soli ultimi 4 anni. Dette somme vengono erogate in misura notevolmente inferiore rispetto ai costi sostenuti dal comune, euro 2.379.357,41 nell'ultimo quadriennio e con ritardo rispetto all'anno di competenza.

Così come il comune di Castrovillari ha maturato un credito notevole nei confronti di tutti i comuni del circondario stante l'anticipazione per le spese di funzionamento dei servizi comuni (Agenzia per l'impiego,

CECI ecc.). Per tali servizi le spese vengono erogate con anticipo rispetto ai tempi nei quali gli altri enti erogano (o non erogano affatto) le somme di rispettiva competenza.

In parte gli squilibri di cassa sono dovuti ai rilevanti costi dei servizi di cui si è detto sopra.

Per tale ragione si colgono i suggerimenti dell'organo di controllo e dei revisori del conti impegnando gli uffici a garantire la tempestività delle riscossioni procedendo anche alle azioni esecutive con il costituito ufficio legale.

Per altro aspetto si è convinti che la riduzione dei costi dei servizi porterà ad una significativa riduzione dei flussi di cassa in uscita.

Fermo rimanendo le opportunità derivanti dall'attivazione del fondo di rotazione di cui al d.l. 174/2012.

RESIDUI ATTIVI

Con determinazione n. 181 del 6/12/2012 si è proceduto ad una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi derivanti dagli esercizi precedenti. Sono stati eliminati residui attivi per euro 4.410.077,72.

Tale disavanzo di bilancio, che verrà formalmente accertato in sede di approvazione del consuntivo 2012, verrà ripianato, per come sopra detto, vincolando le somme per i successivi esercizi derivanti dalle maggiori entrate specificate nella sezione precedente denominata "Entrate ordinarie e straordinarie".

DEBITI FUORI BILANCIO

I debiti fuori bilancio rilevati dalla documentazione in atti ammontano ad euro 2.664.299,29. Tali importi vengono riconosciuti con il presente atto integralmente ancorchè in via prudenziale. Infatti, per alcuni di questi esiste contenzioso in corso (ad es. con il Commissario per l'emergenza rifiuti). Tuttavia, invertendo l'impostazione della precedente amministrazione che riteneva di non inserirli a bilancio giacchè oggetto di contestazione , oggi si ritiene di assumere la determinazione contraria non esistendo, allo stato, provvedimenti amministrativi o giudiziari che sospendono l'esecutività degli atti impugnati. Appare chiaro ed evidente che una auspicata vittoria nei ricorsi giudiziari porterà a liberare risorse da destinare a riduzione delle tariffe. Tali debiti verranno ripianati negli esercizi successivi con le somme derivanti dalla riduzione delle spese di cui si è detto nell'apposita sezione.

SERVIZI PER CONTO TERZI

Ci si riporta integralmente a quanto contenuto nella relazione dell'organo di revisione circa l'errore nella comunicazione e si accettano i suggerimenti rispetto alla corretta imputazione delle relative spese anche e soprattutto per le partite di giro.

ORGANISMI PARTECIPATI

Negli anni non vi è stato alcun rapporto tra amministrazione comunale e società partecipate. Tanto è evidenziato dalla difficoltà di reperire la documentazione relativa. A tanto sta sopperendo la Commissione consiliare bilancio che sta ricostruendo i rapporti di dare ed avere.

L'unica certezza, allo stato, è che trattasi di società che nell'ultimo triennio non hanno fatto registrare perdite d'esercizio (all. 22).

Non rappresentano, quindi, per l'ente un costo. Non rappresentano, però, neppure una fonte di entrata. E questo appare difficile da comprendere stante l'operatività delle società stesse e la proprietà in capo al Comune delle reti di distribuzione utilizzate dalla Pollino Gestione Impianti s.r.l. Per cui si continuerà nel lavoro di ricostruzione delle corrette relazioni tra proprietà e società, nella consapevolezza che le ultime novità in tema di società partecipate introdotte dalla normativa sulla c.d. spending review impongono una generale rivisitazione della gestione e della partecipazione.

CONSIDERAZIONI FINALI

Questo ente ha provveduto ad istituire il fondo svalutazione crediti previsto dal D.L. 95/2012 che inizialmente era di euro 192.272,00 ma che, in sede di assestamento di bilancio, è stato elevato ad euro 270.124,00, in misura superiore a quanto dovuto ed indicato dallo stesso organo di revisione in euro 227.582,00 (all. 23).

Inoltre, con lo stesso documento di assestamento approvato in data 30/11/2012 è stata avviata l'estinzione anticipata dei mutui nella misura determinata dall'applicazione della normativa sulla spending review e si procederà a breve a rinegoziare i mutui oggi esistenti.

Certo che gli impegni assunti, per buona parte già formalizzati in atti, possano trovare la dovuta considerazione da parte della Corte dei Conti, tale da evitare la dichiarazione di dissesto gravida di conseguenze negative per l'intera comunità, si resta in attesa delle determinazioni dell'Ecc.ma Corte.

CASTROVILLARI = 7 DIC. 2012



Avv. Domenico Lo Polito
Sindaco di Castrovillari

COMUNE DI CASTROVILLARI
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Oggetto : relazione inerente la deliberazione della Corte dei Conti – sez. reg.le controllo per la Calabria- n. 147/2012 relativa alla pronuncia effettuata dalla stessa sul rendiconto di gestione esercizio 2010.

Il sottoscritto dott. Luigi Presta , in qualità di responsabile degli affari finanziari del comune di Castrovillari a decorrere dal luglio 2011 e sino al 31/12/2012 , in regime di convenzione con il comune di Mormanno presso il quale svolge le medesime funzioni quale dipendente a tempo pieno e indeterminato , in riferimento all'oggetto , relaziona quanto segue .

La Corte dei Conti , con la deliberazione citata ha evidenziato comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria idonei all'adozione di specifica pronuncia al sensi dell'art. 1, e. 168, della Legge 266/2005, nonché sono emerse situazioni potenzialmente rilevanti, se non tempestivamente corrette, anche all'adozione delle misure previste dell'art. 6, e. 2, del D.Igs. 149/2011.

La corte con la citata deliberazione ha assegnato al comune di Castrovillari giorni 90 dalla data della deliberazione (scadenti il 17 dicembre 2012) entro il quale il consiglio comunale nella prima seduta utile adottati ai sensi dell'art 1, comma 168, della Legge n. 266/2005,le misure correttive necessarie per:

- 1)garantire l'approvazione del rendiconto entro il termine di legge;
- 2)garantire l'adozione delle misure conseguenziali alle pronunce della Sezione di controllo ;
- 3) garantire una situazione di equilibrio della parte corrente del bilancio;
- 4)procedere, anche ai fini dei superamento dei parametri di deficitarietà rilevati ai sensi del D.M. 24 settembre 2009, ad una specifica operazione di riaccertamento del residui, In particolare se di vecchia formazione, finalizzata a verificare, attraverso un rigoroso apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, l'attualità e la permanenza delle ragioni creditorie, nonché l'entità e l'effettività delle posizioni debitorie;
- 5)destinare, in sede di redazione del bilancio preventivo, una adeguata parte delle risorse di entrata all'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti" in base a quanto recentemente prescritto anche dal D.L 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla cd. spending review;
- 6)monitorare costantemente la gestione di cassa e predisporre un piano che preveda la progressiva

riduzione dell'anticipazione di tesoreria;

7)certificare l'ammontare dei fondi aventi specifica destinazione ed attestare l'eventuale utilizzo degli stessi, nonché la relativa ricostituzione entro il termine di chiusura dell'esercizio;

8)garantire, relativamente alla gestione delle entrate e delle uscite da "servizi per conto di terzi", il puntuale rispetto del principio contabile n. 2 punto 25 e, pertanto, allocare correttamente In bilancio le poste atipiche inserite tra i servizi per conto di terzi;

9)rimuovere le cause che hanno determinato la sistematica formazione di debiti fuori bilancio, verificando la effettiva consistenza di tali situazioni debitorie attraverso il puntuale monitoraggio dei contenzioso in essere;

10)istituire, in fase di programmazione, appositi stanziamenti di bilancio al fine di affrontare l'eventuale formazione di situazioni debitorie fuori bilancio;

11)garantire una puntuale ricognizione e verifica dello stato economico-finanziario delle partecipazioni, In società o organismi, possedute dall'Ente, assicurando sulle stesse la dovuta vigilanza e valutando eventuali ulteriori dismissioni;

12)adempire a quanto previsto dall'art. 9 dei D.L. 78/2009 e garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, evitando ritardi nel pagamenti e la conseguente formazione di debiti pregressi;

13)predisporre il rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse In bilancio da allegare alla relazione prevista dall'art. 1, e. 166, della Legge 266/2005, da inviare a questa Sezione regionale del controllo ex art. 9, e. 4, D.L 78/2009;

14)garantire il rispetto delle procedure previste da fonti primarie e contrattuali per il riconoscimento di indennità e progressioni al dipendenti;

15)apportare le rettifiche necessarie ai fini di una più corretta compilazione del conto economico;

Il sottoscritto , seppur estraneo ai fatti rilevati dalla Corte in quanto inerenti la gestione dell'esercizio 2010 , non può che concordare con quanto evidenziato dalla stessa nella citata deliberazione n. 147/2012 . Nello stesso tempo può ulteriormente chiarire le azioni assunte negli esercizi precedenti e i provvedimenti di natura tecnica adottabili per evitare nei successivi esercizi il ripetersi di situazioni censurabili da parte della Corte ;

Riferimento n. 1) In ordine al ritardo nell' approvazione del rendiconto di gestione il legislatore ha

introdotto con il D.L. 174/2012 una norma sanzionatoria per il mancato rispetto dei termini di approvazione del rendiconto di gestione equiparando il suddetto documento contabile al bilancio di previsione (comma 2 art. 141 T.U.E.L.) . Pertanto è da ritenersi che nel prosieguo ritardi nell'approvazione del predetto documento contabile non se ne verificheranno a meno che non si voglia subire lo scioglimento anticipato del consiglio comunale ;

Riferimento n. 2) Il consiglio comunale è tenuto ad adottare le misure richieste dalla corte con le deliberazioni assunte in sede di controllo dei documenti contabili . Né si ritiene possibile una mera presa d'atto . Occorre , in ogni caso , motivare i provvedimenti assunti o , eventualmente , il superamento del rilievo ricevuto per effetto di atti adottati prima della decisione della Corte ;

Riferimento n. 3) il conseguimento degli equilibri di bilancio da parte del comune di Castrovillari è stato effettuato sempre mediante ricorso ad entrate straordinarie che hanno concorso a finanziare spese straordinarie e non solo . In esercizi precedenti si è fatto ricorso all'utilizzo di plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali disponibili , iscritte tra l'altro in maniera erronea per come rilevato dalla Corte , al titolo III dell'entrata e non al titolo IV per come correttamente dovuto . Le entrate straordinarie nei decorsi esercizi e nel corrente ammontano ad oltre 1 milione di euro che , per il futuro , deve trovare copertura in entrate certe e durature o in riduzioni di spese . Ai fini del conseguimento di un equilibrio stabile del bilancio occorre , quindi , intervenire sia sulle entrate proprie aumentandone il gettito che sulla riduzione delle spese eliminando quelle non riferite a servizi indispensabili ;

Riferimento n. 4) Questo servizio ha richiesto ai responsabili incaricati di procedere ad una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi rinvenienti dall'esercizio 2010 e precedenti . In esito alla verifica sono emersi residui attivi insussistenti e di dubbia esigibilità per un ammontare superiore a 4.400.000,00 euro il cui elenco è stato approvato con apposita determinazione . La consistenza dei residui di vecchia data deriva dalla lentezza delle procedure di riscossione delle entrate proprie , affidate ad Equitalia s.p.a. La convenzione stipulata prevede un'anticipazione sui ruoli posti in riscossione della quale , poi , il concessionario deve rientrare con le riscossioni . Il flusso dei riversamenti mostra che occorre un notevole lasso di tempo (oltre un anno) affinché venga ultimato il recupero delle somme anticipate da parte del concessionario .Nelle casse dell'ente , pertanto , i riversamenti incominciano a fluire dopo tale termine , generando , così , sofferenza di cassa . Va ulteriormente precisato che in ogni caso la percentuale di riscossione sui ruoli emessi supera di non molto l'anticipazione ricevuta , determinando , per l'effetto , un accumularsi di residui attivi di notevole entità . Inoltre va evidenziato che l'ente non ha ancora ricevuto la richiesta di discarico delle partite inesigibili in quanto sono stati prorogati i termini di presentazione da parte del concessionario . Pertanto si è reso opportuno stralciare una parte dei residui antecedenti il 2007 e , quindi , superiori ai cinque anni di anzianità , ritenendoli , prudenzialmente , di dubbia esigibilità. La verifica dei residui di vecchia data , in ogni caso , deve essere ulteriormente approfondita prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2012 , acquisendo dal concessionario della riscossione notizie in ordine alle procedure in essere per i ruoli consegnati anteriormente al 2007 .

Riferimento n. 5) In sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e, in aggiunta , in sede di assestamento dello stesso , il fondo svalutazione crediti è stato costituito ed ulteriormente impinguato . Allo stato attuale esiste uno stanziamento di oltre 270 mila euro , che garantisce il rispetto della norma .

Riferimento n. 6) Il fondo di cassa dell'ente è in sofferenza da diversi esercizi . L'ente ha gestito i propri pagamenti costantemente in anticipazione di cassa e a decorrere dall'esercizio 2011 , non

riesce ad azzerare l'anticipazione ricevuta , che ammonta ad oltre euro 4.300.000,00 . Questa situazione è indice , ovviamente , di notevoli difficoltà che hanno influito sul rispetto delle normativa in materia di pagamenti . Non è stato possibile rispettare , infatti , nei decorsi esercizi :

- a) l'ordine cronologico dei pagamenti in base alle fatture ricevute ;
- b) la tempestività nei pagamenti , ai sensi del D.L. 78/2009 ;
- c) Il corretto impiego dei fondi a destinazione vincolata , utilizzando gli stessi esclusivamente per fare fronte ai pagamenti cui gli stessi erano destinati ;

il sottoscritto , alla data di assunzione dell'incarico , ha trovato consolidata detta situazione che , tra l'altro , data l'entità , non era e non è immediatamente rimediabile . Per ripristinare la corretta gestione dei pagamenti , infatti , è necessario che l'ente realizzi un flusso di entrata straordinario di notevole entità che possa consentire il rientro dall'anticipazione di tesoreria e , nello stesso tempo , il reintegro delle somme a specifica destinazione utilizzate per spese ordinarie . Il flusso , sulla base delle verifiche effettuate , dovrebbe ammontare a 10 milioni di euro il quale , in assenza di provvedimenti di dismissione di beni o di incremento della pressione tributaria o di riduzione consistente delle spese , non appare immediatamente realizzabile . Il D.L. 174/2012 reca norme straordinarie per gli enti in gravi difficoltà finanziarie , rispetto alle quali il comune deve valutare e verificare la possibilità di accesso e la capacità , attraverso tali strumenti , di recuperare il deficit di cassa ;

Riferimento n. 7) Le somme a specifica destinazione nonché il corretto utilizzo , debbono essere accertate dall'organo di revisione cui compete l'onere delle verifiche periodiche di cassa nonché di quelle straordinarie . Da un controllo effettuato da questo servizio risultano utilizzati fondi a specifica destinazione per un ammontare di oltre 5 milioni di euro il cui reintegro entro il termine dell'esercizio non appare possibile , atteso che l'ente , allo stato , è in anticipazione di tesoreria per oltre 3,5 milioni di euro . E' necessario sottolineare che , alla data di assunzione dell'incarico da parte del sottoscritto , detta situazione era già consolidata e che lo scrivente non ha potuto rilevare agli atti dell'ufficio , richieste indirizzate al tesoriere per l'impiego di fondi a specifica destinazione per esigenze di spese ordinarie. Ne , d'altra parte , appare possibile bloccare il flusso di dette somme in quanto , essendo l'ente in anticipazione di tesoreria costante e quasi sino al limite accordabile , non si può procedere all'accantonamento di fondi a specifica destinazione non avendo fondi propri . Per porre rimedio a tale situazione occorre , come già evidenziato al precedente punto , un notevolissimo flusso in entrata atto a garantire il rientro dall'anticipazione e la ricostituzione delle somme a specifica destinazione ;

Riferimento punto 8) La gestione delle partite di giro e, soprattutto, dei servizi per conto di terzi per la quale la Corte ha posto dei rilievi è antecedente alla data di assunzione dell'incarico da parte del sottoscritto , trattandosi di poste incluse nei residui passivi dell'ente . lo scrivente concorda con il rilievo della Corte rispetto al quale , nel periodo di svolgimento dell'incarico , non si sono verificati movimenti irregolari ;

Riferimento punto 9) La formazione dei debiti fuori bilancio è legata alla situazione finanziaria complessiva dell'ente e alla sistematica deficitarietà di cassa . Al fine di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio è necessario , innanzitutto , che gli stanziamenti di bilancio relativi al rimborso dell'acqua alla regione Calabria e al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica siano effettuati secondo le stime avanzate dagli enti creditori e , inoltre , che le obbligazioni dell'ente vengano adempite nel rispetto dei termini di legge . A tal fine è necessario adottare apposita

deliberazione di giunta comunale che vada a disciplinare le procedure secondo le disposizioni di cui al D.L. 78/2009 ;

Riferimento punto 10) La previsione di un fondo da istituire in sede di formazione del bilancio di previsione da destinare alla copertura di eventuali debiti fuori bilancio può essere perseguita , fermo restando il preventivo conseguimento effettivo degli equilibri di bilancio per come indicato al punto 3) ;

Riferimento n. 11) La vigilanza sulle società partecipate deve essere intensificata e , soprattutto , debbono essere acquisiti i documenti contabili delle stesse nei tempi utili per la certificazione dei rapporti finanziari con l'ente nel rendiconto di gestione ;

Riferimento punto 12) Si è fatto richiamo più volte alla necessità di adottare specifica deliberazione ai sensi del D.L. 78/2009 ;

Riferimento punto 13) Il presente punto è legato al precedente punto 12) ;

Riferimento punto 14) Il sottoscritto , successivamente all'assunzione dell'incarico , ha adottato per l'esercizio 2012 apposita determinazione per la costituzione del fondo per le risorse per la contrattazione integrativa decentrata . Nell'anno 2011 è stata effettuata dalla G.C. apposita deliberazione ricognitiva delle risorse previste in bilancio non essendovi atto determinativo al riguardo . Ne per gli esercizi precedenti risultano agli atti dell'ufficio determinazioni di costituzione del fondo . in merito all'accordo decentrato per l'anno 2010 e all'attribuzione delle progressioni orizzontali si invita l'ente a voler procedere ad un riesame e verifica per come richiesto dalla Corte;

Riferimento punto 15) In sede di approvazione del conto economico dell'esercizio 2012 si dovrà procedere alla rettifica del conto economico 2010 per come richiesto dalla Corte .

Castrovillari li ,13/12/2012

Il responsabile Affari Finanziari



Dott. Luigi PRESTA

COMUNE DI CASTROVILLARI
PROF. n. 29017
del 10 DIC. 2012



Al Sig. Sindaco del Comune di Castrovillari

Al Sig. Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Presidente della Comm. Cons. Bilancio

Oggetto: relazione inerente la deliberazione della Corte dei Conti – sez. reg.le controllo per la Calabria - n. 147/2012 relativa alla pronuncia effettuata dalla stessa sul rendiconto di gestione esercizio 2010.

Si trasmette per opportuna conoscenza la relazione di questo Organo di Revisione, inerente la deliberazione della Corte dei Conti di cui in oggetto.

Castrovillari, li 10/12/2012

Il Collegio dei Revisori dei Conti

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

COMUNE DI CASTROVILLARI

Oggetto: relazione inerente la deliberazione della Corte dei Conti – sez. reg.le controllo per la Calabria - n. 147/2012 relativa alla pronuncia effettuata dalla stessa sul rendiconto di gestione esercizio 2010.

In data 17 settembre 2012, con prot. n. 21730, è pervenuta all'Ente la pronuncia della Corte dei Conti citata in oggetto, con la quale, tra l'altro, viene assegnato un termine al Consiglio Comunale per adottare le misure correttive richieste dalla stessa (mesi tre dal ricevimento della pronuncia) che viene a scadenza il 17 dicembre p.v.. Al solo fine di agevolare l'unico Organo preposto all'assunzione degli atti relativi (il Consiglio Comunale), il Collegio dei Revisori ritiene utile fornire osservazioni e suggerimenti scaturenti dalla pronuncia adottata.

La Corte dei Conti ha rilevato n. 13 situazioni di criticità per le quali ha richiesto l'adozione di n. 15 misure correttive.

Il Collegio dei Revisori procederà all'esame delle singole criticità e delle misure correttive suggerite dalla Corte e, sulla base delle stesse, fornirà una propria valutazione e relativi suggerimenti e osservazioni.

▪ **Rilievi preliminari - Tardiva approvazione del rendiconto.**

Pur prendendo atto delle motivazioni addotte in sede istruttoria in ordine alla ritardata approvazione del rendiconto, la Sezione non può esimersi dal rilevare che la mancata deliberazione del rendiconto 2010 nei termini di legge (art. 227 del TUEL), costituisce una situazione di grave irregolarità, in quanto impedisce all'Organo consiliare di svolgere adeguatamente e tempestivamente la sua funzione di controllo successivo e quindi di esprimere la dovuta valutazione sull'operato dell'Organo amministrativo, non senza considerare l'applicazione delle sanzioni prescritte dall'art. 243, comma 6, lett. b), del TUEL, sta pure in via provvisoria e sino all'adempimento.



▪ **Misura correttiva richiesta dalla Corte dei Conti.**

Garantire l'approvazione del rendiconto entro il termine di legge.



Osservazioni e suggerimenti dell'Organo di Revisione.

Il Collegio fa notare che l'art. 227 del T.U.E.L. prevede, quale termine di approvazione del rendiconto di gestione, il 30 aprile dell'anno successivo e non contempla sanzioni per il superamento di detto termine, fatto salvo l'assoggettamento ai controlli per gli enti locali da parte della Commissione centrale finanza locale, previsti dall'art. 243, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000. Il Collegio concorda con la Corte sulla necessità di approvare il rendiconto nei termini di legge. Evidenzia, altresì, che il D.L. 174/2012, art.

3, lett. l), ha introdotto, quale causa di scioglimento del Consiglio Comunale, la mancata approvazione del rendiconto nei termini, equiparando il suddetto documento contabile al bilancio di previsione(comma 2 art. 141 T.U.E.L.). Si raccomanda, per il futuro, di rispettare i termini di legge onde evitare l'applicazione delle sanzioni prima citate.

▪ **Rilievi preliminari - Adozione misure consequenziali.**

L'Organo di revisione ha comunicato soltanto in questo procedimento di controllo le misure consequenziali adottate dall'Ente a seguito della delibera della Sezione (n. 551/2010) sul Bilancio di previsione 2010, peraltro senza citare alcuna deliberazione consiliare assunta al riguardo. Si segnala che ai sensi dell'art. 1, e. 168, della legge finanziaria 2005 gli Enti devono formalmente (e, dunque, autonomamente) comunicare alla Sezione di controllo della Corte dei Conti gli interventi correttivi adottati per rimuovere le criticità rilevate. Pertanto, la mancata tempestiva trasmissione della deliberazione consiliare assunta in via consequenziale alla citata deliberazione di questa Sezione concretizza una grave violazione di legge.

▪ **Misura correttiva richiesta dalla Corte dei Conti.**

Garantire l'adozione delle misure consequenziali alle pronunce di questa Sezione di controllo della Corte dei Conti;

Osservazioni e suggerimenti dell'Organo di Revisione.

Da una verifica degli atti adottati dagli organi comunali , risulta che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 44 del 29/11/2010 ha preso in esame la delibera della Corte dei Conti n. 551/2010. La citata delibera di Consiglio Comunale è stata trasmessa alla Corte con nota prot. n. 31927 del 21/12/2010. Il deliberato del Consiglio Comunale non prevede l'adozione di alcun provvedimento in merito alla deliberazione 551/2010 della Corte, atteso che la Giunta Comunale aveva già provveduto in merito, per come riportato nel verbale della deliberazione .Il Collegio suggerisce, per il futuro, di far adottare al Consiglio Comunale, così come viene richiesto dalla Corte, ogni provvedimento scaturente da rilievi e/o pronunce adottate dall'Organo di Controllo.

▪ **Indici di deficitarietà strutturale.**

Sulla base di quanto disposto dall'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009 si rileva che l'Ente presenta il superamento di due parametri di deficitarietà strutturale, in particolare:


1. ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III.
2. volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;

Si segnala che le risultanze dei parametri in esame evidenziano una condizione di criticità dell'Ente derivante dalla carente movimentazione della massa residuale attiva e passiva di parte corrente, imputabile, a detta dell'Amministrazione comunale, a problematiche inerenti soprattutto alla gestione dei rifiuti e del servizio idrico. Pur prendendo atto delle problematiche evidenziate dal Comune, va in ogni caso segnalato che la gestione dei residui è suscettibile di incidere sugli equilibri di bilancio e, soprattutto, sulla gestione di cassa, che già manifesta aspetti di criticità tali da imporre all'Ente l'adozione di un sistema di maggiore controllo sugli equilibri finanziari, anche attraverso un'analisi pluriennale delle disponibilità reali a disposizione.



▪ **Misura correttiva richiesta dalla Corte dei Conti.**

Procedere, anche ai fini del superamento dei parametri di deficitarietà rilevati ai sensi del D.M. 24 settembre 2009, ad una specifica operazione di riaccertamento dei residui, in particolare se di vecchia formazione, finalizzata a verificare, attraverso un rigoroso apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, l'attualità e la permanenza delle ragioni creditorie, nonché l'entità e l'effettività delle posizioni debitorie;



Osservazioni e suggerimenti dell'Organo di Revisione:

Il Collegio rileva che la tabella recante i parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto dell'esercizio 2011 presenta i medesimi parametri negativi (residui attivi e residui passivi) dell'anno precedente. L'ammontare

delle somme conservate nei residui sia attivi che passivi, evidenzia una scarsa capacità nei pagamenti e nelle riscossioni, che è confermata dalla continua gestione in anticipazione di cassa. Il Collegio suggerisce di attivare tutte le misure occorrenti per accelerare il flusso delle entrate proprie anche attraverso una revisione dei rapporti con il Concessionario incaricato della riscossione che possa portare ad un aumento delle anticipazioni sui ruoli emessi. In più si suggerisce di intensificare la lotta all'evasione e/o elusione dei tributi con recupero reale degli accertamenti onde consentire un miglioramento delle disponibilità di cassa.

▪ **Equilibri e vincoli di bilancio.**

L'Ente nel 2010 ha conseguito un risultato negativo della gestione di competenza (€ - 181.225,29), riequilibrato con l'applicazione alla gestione di parte corrente di entrate a carattere eccezionale per un importo di € 197.781,00 ed imputabili in gran parte a "contributi per permesso a costruire" applicati nei termini normativamente consentiti. È evidente la criticità nella gestione di competenza di parte corrente, atteso che il raggiunto equilibrio risulta oltretutto influenzato anche dall'applicazione di ulteriori entrate a carattere eccezionale, quali "recupero evasione tributaria e "sanzioni codice della strada che finanziano spese a carattere ricorrente (v. ad esempio 1 "trasferimenti a gruppi di promozione culturale", etc), contrariamente a quanto prescritto dal Principio contabile n. 2, postulato 20 e per le quali, nonostante quanto asserito dall'Ente, la graduale contrazione degli

stanziamenti non è suscettibile di trasformarle in poste contabili eccezionali.

Inoltre, la Sezione rileva che l'utilizzo costante delle entrate eccezionali,

quand'anche nei termini espressamente previsti dalla normativa vigente e

seppur nell'ambito delle scelte discrezionali dell'Ente, deve costituire una

soluzione meramente funzionale al riequilibrio della gestione di competenza.

Particolare criticità evidenzia soprattutto la gestione del servizio idrico

integrato, la cui entrata nell'esercizio di competenza è nulla, atteso che l'Ente

(come dallo stesso dichiarato in sede istruttoria) ha emesso i relativi ruoli ad

esercizio di competenza scaduto e, quindi, sono stati posti in riscossione dal

concessionario solo nell'esercizio successivo a quello oggi in esame. Siffatta

procedura, unitamente alle difficoltà economiche congiunturali invocate

dall'Ente nella risposta istruttoria, trasforma di fatto la gestione di

competenza in gestione dei residui ostacolando, nei contempo, la necessaria

acquisizione delle indispensabili risorse monetarie per le esigenze correnti. In

ogni caso, non può trovare giustificazione alcuna la cronica carenza di

realizzazione dell'entrata in questione, soprattutto con riferimento alla

gestione in conto residui, giacché nel 2010 la relativa riscossione è stata

piuttosto modeste (pari a circa il 20%).

Ancora, con riferimento alle plusvalenze patrimoniali, si ribadisce che le

stesse sono da considerarsi entrate in conto investimento, pur se destinabili


(come normativamente previsto) al finanziamento di spese di diversa natura, e

dunque devono essere allocate contabilmente tra le entrate del Titolo IV.

▪ **Misura correttiva richiesta dalla Corte dei Conti.**

Garantire una situazione di equilibrio della parte corrente del bilancio;

Destinare, in sede di redazione del bilancio preventivo, una adeguata parte delle risorse di entrata all'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti" in base a quanto recentemente prescritto anche dal D.L 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla ed. spending review.



Osservazioni e suggerimenti dell'Organo di Revisione.

Il Collegio conferma che la parte corrente del bilancio dell'esercizio 2010 consegue l'equilibrio grazie all'utilizzo delle entrate per permessi a costruire destinati al finanziamento di spese correnti, nel rispetto della L. 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Ulteriori entrate a carattere eccezionale utilizzate allo stesso scopo sono costituite dalle sanzioni per violazioni al C.D.S. e accertamenti relativi al recupero dell'evasione tributaria. Si osserva, inoltre, che il ricorso ad entrate a carattere eccezionale si ripete anche negli esercizi successivi. Il Collegio raccomanda di raggiungere l'equilibrio di parte corrente del bilancio senza il ricorso ad entrate straordinarie, così come evidenzia la Corte, mediante interventi sul gettito delle entrate proprie e riduzione della spesa corrente, ribadendo altresì che il ricorso ad entrate straordinarie deve costituire una soluzione meramente funzionale al riequilibrio della gestione di competenza.



Per le entrate relative agli oneri di urbanizzazione si suggerisce di destinare le stesse integralmente alla parte investimenti, anche se le norme attuali

consentono un utilizzo diverso, atteso che l'Ente è solito finanziare spese di natura diversa mediante il ricorso agli oneri di urbanizzazione.

Per quanto riguarda la gestione del servizio idrico, si suggerisce di ottimizzare i tempi di predisposizione dei ruoli in modo da garantire un flusso più continuo a beneficio delle casse dell'ente.

Infine, in merito alle plusvalenze patrimoniali, si evidenzia che l'accertamento effettuato non ha determinato riscossioni negli esercizi successivi, al di là dell'allocatione della posta in bilancio. Sicuramente l'iscrizione nella parte corrente (sebbene previsto dalla normativa vigente) ha influenzato il risultato dell'esercizio trattandosi di somme comunque accertate. Il Collegio prende atto che in sede di revisione straordinaria dei residui il relativo residuo attivo è stato eliminato.

▪ **Risultato di cassa.**

L'Ente ha fatto ricorso nel 2010 per 298 giorni ad anticipazione di tesoreria, registrando uno scoperto a chiusura dell'esercizio di € 483.681,02 come emerge dalle scritture contabili. Nonostante espressa richiesta istruttoria, l'Ente non ha fornito le informazioni relative all'ammontare del predetto scoperto, né quelle relative alle movimentazioni dei fondi a destinazione vincolata, limitandosi a dichiarare l'entità dello scoperto per debito di cassa al 31.12.2011 (di entità peraltro ragguardevole: € 792.709,61), nonché comunicando di aver all'uopo vincolato l'avanzo di amministrazione. Risulta inoltre che l'Ente anche nel corso dell'esercizio 2011 ha fatto ricorso ad

anticipazioni di tesoreria per 270 giorni alla data di compilazione del questionario e per l'importo massimo concesso dalla normativa. In via preliminare si rileva l'errata quantificazione del limite massimo dell'anticipazione concessa dall'ordinamento contabile, giacché lo stanziamento iniziale, pari ad € 20.500.000 è superiore a quanto prescritto dall'art. 222 TUEL (ossia il 25% delle entrate correnti del penultimo rendiconto approvato: nel caso di specie € 4.332.888). Va rilevato poi che il continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l'intero esercizio, quand'anche nei limiti previsti dall'art 222 del D.lgs. 267/2000, denota difficoltà nella gestione del flussi di cassa e uno stato di precarietà degli equilibri, che destano preoccupazione In relazione alle scadenze delle obbligazioni assunte dall'Ente. Tale situazione è, altresì, influenzata negativamente dal notevole ritardo nella riscossione del crediti e dalla significativa consistenza di residui attivi. Per concludere, si osserva che, com'è ben noto, l'anticipazione di tesoreria è istituto strettamente correlato all'utilizzazione per cassa di entrate vincolate, procedura ammessa dalla normativa vigente per le medesime necessità di liquidità. Invero, l'utilizzo di somme vincolate costituisce una procedura necessariamente prodromica rispetto all'anticipazione di Tesoreria, in quanto non genera interessi, ma richiede la necessaria ricostituzione con i primi fondi disponibili. A seguito dell'analisi Istruttoria si rilevano sufficienti elementi per ritenere che, In assenza di chiarimenti da parte dei Sindaco e dell'Organo di revisione, Comune potrebbe aver utilizzato per cassa risorse vincolate, senza tuttavia provvedere! come previsto dalla normativa vigente (art. 195 TUEL), alla obbligatoria ricostituzione delle stesse, facendo oltretutto anche



ricorso all'anticipazione di tesoreria. L'Ente, in sede di misure consequenziali, dovrà rappresentare e documentare puntualmente la gestione delle entrate vincolate.

▪ **Misura correttiva richiesta dalla Corte dei Conti.**

Monitorare costantemente la gestione di cassa e predisporre un piano che preveda la progressiva riduzione dell'anticipazione di tesoreria;

Certificare l'ammontare dei fondi aventi specifica destinazione ed attestare l'eventuale utilizzo degli stessi, nonché la relativa ricostituzione entro il termine di

chiusura dell'esercizio.

Osservazioni e suggerimenti dell'Organo di Revisione.

Il Collegio si è insediato in data 04/10/2012, quindi, successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2010 e, addirittura, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente e ai provvedimenti di riequilibrio adottati entro il 30 settembre. Per tale motivo il Collegio non può esprimersi sulle motivazioni dei mancati chiarimenti da fornire alla Corte, relativi alla movimentazione dell'anticipazione di tesoreria e all'utilizzo dei fondi a specifica destinazione.

Per quanto ha potuto constatare l'attuale Organo di Revisione, nell'esercizio 2010 vi è stato un continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria. Lo stanziamento di bilancio, superiore al limite predetto, deriva dalla necessità di regolarizzare la movimentazione effettuata dal tesoriere, il quale, ogni

qual volta anticipa le somme, genera un provvisorio di entrata e, nello stesso tempo, nell'effettuare i pagamenti in anticipazione di cassa, genera un provvisorio in uscita. L'ente, a causa dell'emissione dei suddetti provvisori in entrata ed in uscita, è costretto ad emettere i titoli di entrata (reversali di incasso) e di uscita (mandati di pagamento) a regolarizzo dei provvisori predetti. Al fine di fare ciò, occorre uno stanziamento di bilancio adeguato all'ammontare dei provvisori creati, che nell'esercizio 2010, è stato pari a € 17.033.939,17 per quanto riguarda gli incassi e ad € 16.550.258,15 relativamente ai pagamenti. Il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria che, tra l'altro, si conferma anche negli esercizi successivi è sintomo di difficoltà nella riscossione delle entrate proprie ed è, inoltre, influenzato dalla lentezza dei trasferimenti da parte di altri enti per spese in conto capitale (Regione Calabria e altri enti) e correnti anticipate (vedi spese mantenimento e funzionamento uffici giudiziari). Sicuramente tale situazione ha influenzato e continua ad influenzare il rispetto delle obbligazioni assunte dall'ente, con notevole ritardo nei pagamenti e con il conseguente generarsi di contenzioso e oneri accessori che spesso costituiscono debiti fuori bilancio per l'ente. In merito si raccomanda di adottare tutte le misure possibili per velocizzare il flusso delle entrate proprie e di adottare le misure di indirizzo per la tempestività dei pagamenti onde evitare la spesa per interessi di ritardato pagamento ed altri oneri accessori. In merito all'anticipazione di tesoreria si osserva che la stessa, prevista dall'art. 222 del T.U.E.L., è collegata ad eventuali difficoltà di cassa in cui l'ente può temporaneamente

trovarsi e, quindi, serve a consentire il rispetto delle obbligazioni di pagamento.

L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per esigenze di cassa, tra l'altro deliberato con apposito atto della Giunta Comunale n. 18 del 02/02/2012, ai sensi dell'art. 195, comma 2, del T.U.E.L., presuppone la deliberazione dell'anticipazione di cassa (delibera di Giunta Comunale n. 243 del 29/12/2011), per cui, i due istituti, sono legati anche se non vengono utilizzati nello stesso tempo. Dalla ricostituzione dell'andamento dei flussi di somme a specifica destinazione per l'anno 2010 e precedenti, nonché con proiezione al 31 ottobre 2012, è emerso che il comune di Castrovillari ha utilizzato in termini di cassa somme a specifica destinazione per l'importo di € 5.429.322,12 che, alla data odierna, non risultano ricostituite nella disponibilità di cassa in quanto l'ente trovasi in anticipazione di tesoreria per l'importo di € 3.370.233,11 (al 06/12/2012).

Si richiede all'ente di adottare i necessari provvedimenti per ricostituire nel più breve tempo possibile il fondo delle somme a specifica destinazione, ricorrendo a tutte le entrate attivabili, sia correnti che di altra natura, per ripristinare la normale costituzione del fondo di cassa e il reintegro delle somme a specifica destinazione.

▪ **Gestione dei residui.**


Dato atto dei chiarimenti forniti dall'Ente in sede istruttoria, nondimeno la Sezione evidenzia che la complessiva gestione dei residui appare di estrema

criticità, poiché determinata dalla permanenza di partite residuali remote correnti (anteriori al 2006), sia attive che passive, che incidono sugli omologhi totali al 31.12.2009 rispettivamente per il 19% e per il 33%. Nel 2010, peraltro, la movimentazione dei soli residui attivi remoti relativi ai Titoli I, III e VI è stata alquanto carente (rispettivamente 30%, 5% e zero); i residui passivi vetusti in conto capitale, inoltre, risultano di entità significativamente superiore (€ 11.531.543,52) rispetto al residui attivi remoti in conto capitale (€ 9.563.031,04). Si prende atto che l'Amministrazione sta attuando la devoluzione dei mutui, pur rimarcando ancora una volta le difficoltà con cui l'Ente riscuote le proprie entrate (sia di natura tributaria, sia extratributarie) ed assolve alle proprie obbligazioni ordinarie. La suesposta criticità viene avvalorata dalla eliminazione significativa dei residui attivi realizzata nel 2010, che ha rilevato l'insussistenza di entrate tributarie per complessivi € 727.830,85, di cui € 565.176,06 riferite ad imposte (nella specie: entrate per ICI). Tuttavia, si rileva che le insussistenze attive sono quasi interamente compensate dall'eliminazione di correlati debiti. Ancora, sul punto, va evidenziato che la rilevante consistenza dei residui attivi e passivi totali (rispettivamente pari ad € 39.403.831,02 ed € 39.279.168,75), soprattutto se rapportata alla gestione di competenza (di cui rappresentano il 101% circa rispetto sia agli accertamenti che agli impegni di competenza) conferma l'incapacità dell'Ente di esercitare nei tempi dovuti le attività necessarie al completamento delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi con elevato grado di vetustà,

inesigibili o di dubbia esigibilità, è opportuno e prudente che l'Ente, in sede di redazione del Bilancio preventivo, destini una adeguata parte delle risorse di entrata all'intervento di spesa «fondo svalutazione crediti» come anche recentemente prescritto in termini cogenti dal D.L. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla c.d. spending review.

Osservazioni e suggerimenti dell'Organo di Revisione.

Alla data di insediamento del Collegio, l'Ente aveva approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2011. In allegato al predetto documento contabile è stata riscontrata la determinazione n. 64 del 05/04/2012 con la quale si è proceduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio predetto. Dalla stessa si evince l'eliminazione di residui attivi e passivi, rispettivamente, per l'importo di € 1.248.692,39 e di € 1.255.298,68. In conseguenza della pronuncia della Corte n. 147/2012, e su richiesta di questo Organo di Revisione, con determinazione n. 181 del 06/12/2012 del Responsabile del Servizio Finanziario, si è proceduto ad una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi rivenienti dall'esercizio 2010 e precedenti. In esito alla suddetta revisione sono stati eliminati rispettivamente residui attivi per € 4.410.077,72 e residui passivi per € 35.187,04. In esito alla revisione straordinaria che sarà applicata in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2012, si profila, pertanto, un risultato negativo di amministrazione che dovrà essere ripianato nel futuro esercizio.



In sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, l'ente ha istituito il fondo svalutazione crediti, previsto dal D.L. 95/2012 che è stato ulteriormente impinguato in sede di assestamento del bilancio di previsione. Alla data attuale il fondo ammonta ad € 270.124,00. L'ammontare effettivo del fondo, in base ai residui attivi risultanti dalla revisione straordinaria e, antecedenti l'esercizio 2007, dovrebbe ammontare ad € 227.582,00. Lo stesso, pertanto, alla luce dei risultati derivanti dalla suddetta revisione straordinaria risulta essere adeguato ai limiti di legge.


▪ **Debiti fuori bilancio e passività potenziali.**

Dal questionario emergono debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2010 per € 23.448,66 imputabili a sentenze esecutive. L'Ente ha dichiarato di aver vincolato, come peraltro già avvenuto nell'esercizio 2009, l'avanzo di amministrazione a copertura di eventuali sopravvenienze passive afferenti a contenzioso in essere. In linea generale la Sezione evidenzia ancora una volta che l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti, rappresenta un elemento di criticità degli equilibri finanziari di bilancio; nel caso specifico assume carattere di assoluta necessità un costante e puntuale monitoraggio dello stato del contenzioso. Va inoltre stimata l'entità del contenzioso in essere, che potrebbe anche appesantire e compromettere la stabilità dei bilanci futuri.

▪ **Misura correttiva richiesta dalla Corte dei Conti.**

Rimuovere le cause che hanno determinato la sistematica formazione di debiti fuori bilancio, verificando l'effettiva consistenza di tali situazioni debitorie attraverso il puntuale monitoraggio del contenzioso in essere;

Istituire, in fase di programmazione, appositi stanziamenti di bilancio al fine di affrontare l'eventuale formazione di situazioni debitorie fuori bilancio.




Osservazioni e suggerimenti dell'Organo di Revisione.

In ottemperanza alla pronuncia della Corte in argomento, e su richiesta di questo Organo di Revisione, è stata effettuata dai Dirigenti e Responsabili di Servizio una ricognizione dei debiti fuori bilancio rilevati alla data odierna e ammontanti ad € 2.664.299,29.



Si precisa che l'importo di € 1.581.954,34 è oggetto di contenzioso tributario amministrativo nei confronti del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti, ancora non definito.

Si invita l'amministrazione a voler adottare i provvedimenti di cui all'art. 194 del T.U.E.L. in riferimento ai debiti fuori bilancio e, per il futuro, ad evitare il formarsi di situazioni debitorie rispettando nell'effettuazione delle spese le disposizioni di cui agli articoli 186 e 191 del T.U.E.L..

In merito al contenzioso in essere il Collegio prende atto dell'esistenza di una vertenza dell'Ente nei confronti della So.Ri.Cal. S.p.A. tesa, sostanzialmente, a rideterminare il debito dell'Ente verso la medesima società per la gestione del servizio idrico. Il Collegio ha verificato che, alla data odierna, l'entità del debito residuo iscritto in Bilancio è pari ad € 4.035.056,01.

▪ **Servizi per conto di terzi.**

Va premesso che nel questionario sono stati riportati I pagamenti totali e non quelli della gestione di competenza. In ogni caso, la gestione del servizi conto terzi appare estremamente critica. in via preliminare si rileva che la mancata corrispondenza tra gli accertamenti e gli impegni totali del servizi in conto terzi (pari rispettivamente ad euro 3.222.467,95 ed euro 5.941.439,79) evidenzia di persé una grave irregolarità nella gestione delle partite di giro che, per loro stessa natura, dovrebbero realizzare un perfetto equilibrio, sia in sede preventiva che consuntiva, tra le entrate del Titolo VI e le spese del Titolo IV. SI tratta, com'è noto, di operazioni eseguite dall'Ente in nome e per conto di altri soggetti caratterizzate dall'assoluta estraneità al patrimonio dell'Ente medesimo ed (in ordine alle quali i nuovi principi contabili per gli enti locali (vedasi principio n.2, postulato n 25) raccomandano un'accurata imputazione delle relative poste contabili, trattandosi di entrate e spese tassativamente individuate dall'ordinamento finanziario e contabile, nonché richiamano anche. la responsabilità .del servizio finanziario in ordine alla loro puntuale identificazione. Detta equivalenza, peraltro, non si impone solo nella gestione di competenza, bensì anche In quella complessiva, comprendente cioè le partite residuali in ordine alle quali l'Ente abbia regolarmente effettuato la necessaria operazione di riaccertamento. L'Ente ha dichiarato che la differenza nella gestione dei residui remoti dei servizi per conto terzi è da imputare ai creditori che hanno loro stessi impedito i pagamenti, determinando così un accumulo di

residui attivi nel corso degli esercizi. Al riguardo, si richiama ancora il principio contabile n. 2, punto 25, ultimo alinea, che prevede, nell'ipotesi "eccezionale* di mancata concordanza tra le variazioni delle partite residuali (attive e passive) la copertura dell'eventuale saldo negativo con risorse di parte corrente, ferma restando la necessaria evidenziazione del fenomeno rilevato nella documentazione allegata al rendiconto, e la conseguenziale informativa all'organo di revisione e al Consiglio Comunale. Ulteriore, e ben più grave discrasia, si rileva, nel caso concreto, in ordine alla mancata corrispondenza tra riscossioni e pagamenti dei servizi conto terzi, per le quali la giustificazione adottata dall'Ente (versamenti di ritenute avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio di competenza, a residuo) non è sufficiente a giustificare una consistenza di pagamenti inferiore (-33% circa) a quella delle riscossioni, soprattutto ove si consideri la particolare natura delle singole appostazioni contabili dei servizi conto terzi (In particolare: ritenute previdenziali ed erariali, rimborsi anticipazioni fondi servizio economato). Ancora, su alcune poste riportate nel questionario in esame sotto la voce generica "servizi vari per conto terzi" non possono che avanzarsi perplessità in ordine alla corretta allocazione tra le partite di giro, giacché avrebbero dovuto trovare naturale .allocazione In altri pertinenti titoli del bilancio (ad esempio: trasferimento Regione Calabria sussidio LSU/LPU, contributi consorzio servizi sodali, contributo regionale acquisto prima casa, ecc.). Al riguardo la Sezione richiama ancora una volta il principio di tassatività delle poste che rientrano nei servizi conto terzi, per cui l'eventuale iscrizione attuata nell'impossibilità di una corretta e/o tempestiva




contabilizzazione nei pertinenti capitoli di bilancio, non può degradare i servizi in conto terzi in meri "conti di memoria" ovvero "poste ad uso promiscuo" in attesa di attinente allocazione, potendosi provvedere con opportuni vincoli sulle somme introitate, secondo le modalità consentite dal vigente ordinamento contabile. Si rileva sin d'ora che l'arbitraria allocazione tra i servizi conto terzi di poste di diversa natura potrebbe aver influenzato la corretta determinazione dell'obiettivo annuale del saldo finanziario, qualora siano stati sottratti alla determinazione dello stesso valori di aggregati di entrate e di spese che diversamente avrebbero concorso alla sua quantificazione, ponendosi in contrasto con la previsione dell'art. 168 del D.lgs. n. 267/2000 e rappresentando, dunque, una potenziata elusione del patto di stabilità interno (cfr. art. 20, e 12, del D.L n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011).

In definitiva, le allocazioni di entrate e spese per servizi non rigorosamente resi per conto di terzi rappresentano una grave irregolarità contabile, in quanto effettuate in violazione del principio contabile n. 2, punto 25, e costituiscono un elemento sintomatico, tra gli altri, di squilibrio finanziario suscettibile di attivare l'intervento di vigilanza da parte del MEF ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. n. 149/2011, tanto più nel caso di reiterazione di tale irregolarità contabile (cfr. delibere di questa Sezione n. 111/2010 e 91/2011).

▪ **Misura correttiva richiesta dalla Corte dei Conti.**

Garantire, relativamente alla gestione delle entrate e delle uscite da “servizi per conto di terzi” il puntuale rispetto del principio contabile n. 2 punto 25 e, pertanto, allocare correttamente in bilancio le poste atipiche inserite tra i servizi per conto di terzi.



Osservazioni e suggerimenti dell'Organo di Revisione.

Il Collegio evidenzia che il dato comunicato nel questionario riferito al rendiconto 2010 è effettivamente errato in quanto riporta i pagamenti complessivi e non quelli della sola gestione di competenza. Nello stesso tempo conferma che, nel rendiconto 2010, gli accertamenti e gli impegni di competenza coincidono così come previsto dalle norme di legge.



Per quanto attiene le gestioni pregresse nel confermare le perplessità evidenziate dalla Corte, invita l'ente al puntuale rispetto delle norme che disciplinano le partite di giro e, in particolare, alla corretta allocazione di entrate e uscite al capitolo servizi per conto terzi.

Và evidenziato, infatti, che anche ai fini del rispetto delle norme sul patto di stabilità non possono transitare in detto capitolo somme di pertinenza della parte corrente del bilancio in quanto si possono influenzare, così come rilevato dalla Corte, i risultati del patto di stabilità interno.

▪ **Tempestività dei pagamenti.**

In base a quanto evidenziato nelle parti che precedono (soprattutto con riferimento alla gestione dei residui), si può ritenere che l'Ente versi in una condizione di

sistematico ritardo nel pagamenti dei propri debiti. Risulta dagli atti trasmessi che l'Ente solo nel 2011 ha deliberato gli indirizzi per l'emissione dei mandati di pagamento (Delibera di G.C. n. 127 del 22 giugno 2011). Non è stato invece predisposto il rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa previsto dall'art. 9 D.L. n. 78/2009 e successive modifiche. Si rammenta che la suddetta normativa non prevede solamente la necessaria adozione di misure organizzative dirette a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, ma richiede anche un onere di vigilanza che si concretizza, per l'appunto, nella elaborazione di un rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio (v. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38 del 15 dicembre 2010). Con riferimento a tale rapporto, si rammenta che l'Organo di Revisione è tenuto a vigilare sulla relativa predisposizione da parte dell'Ente, tanto più che il rapporto stesso, ai sensi del comma 4 del citato articolo 9 D.L. n. 78/2009 deve essere allegato alla relazione prevista dall'art. 1, comma 166, della Legge Finanziaria 2006, da inviare alle competenti Sezioni di Controllo della Corte dei Conti.

▪ **Misura correttiva richiesta dalla Corte dei Conti.**


Adempiere a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 e garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, evitando ritardi nei pagamenti e la conseguente formazione di debiti pregressi;
Predisporre il rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa e

dell'allocazione delle relative risorse in bilancio da allegare alla relazione prevista dall'art. 1, e 166, della Legge 266/2005, da inviare a questa Sezione regionale del controllo ex art. 9, e 4, D.L 78/2009.



Osservazioni e suggerimenti dell'Organo di Revisione.

Il Collegio invita l'amministrazione ad adottare apposito atto della giunta comunale per disciplinare le modalità di esecuzione dei pagamenti al fine del rispetto delle norme vigenti (D.L. 78/2009).



▪ **Organismi partecipati.**

L'Ente ha trasmesso, in sede istruttoria, copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30 novembre 2011, da cui risulta che il Comune ha mantenuto le partecipazioni nelle seguenti società ed organismi:

- GAS POLLINO SRL;
- POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL;
- CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL POLLINO.

In sede istruttoria è già stata rilevata la carente compilazione del questionario (con indicazione unicamente dei risultati di esercizio per una sola delle predette partecipazioni). Va quindi rimarcato il comportamento inerte dell'Amministrazione che non ha trasmesso le informazioni di carattere economico e finanziario delle società e degli organismi partecipati. I dati forniti in sede istruttoria, che appaiono peraltro incompleti e insufficienti, sono quindi riferiti unicamente alla GAS POLLINO SRI. Inoltre, dal conto economico dell'Ente

risulta iscritta una somma di € 80.500,00 quale oneri da aziende speciali partecipate (in conto trasferimenti ad aziende speciali e partecipate), di cui non viene fornita alcuna rappresentazione, né indicata la destinazione. Tali aspetti evidenziano una condizione di criticità nell'attività di controllo sulle società partecipate, con effetti negativi sulla gestione dell'Ente. Tutto ciò richiede un'attenta vigilanza da parte dei competenti organi, anche in ragione del fatto che l'Ente non ha adottato forme di consolidamento dei conti con le proprie società e organismi partecipati che risultano indubbiamente utili al fine di determinare (a complessiva situazione finanziaria e contabile dell'Ente.

▪ **Misura correttiva richiesta dalla Corte dei Conti.**

Garantire una puntuale ricognizione e verifica dello stato economico-finanziario delle partecipazioni, in società o organismi, possedute dall'Ente, assicurando sulle stesse la dovuta vigilanza e valutando eventuali ulteriori dismissioni.

Osservazioni e suggerimenti dell'Organo di Revisione.

Dall'esame dei documenti contabili dell'Ente per l'anno 2010 non si evince la chiara rappresentazione e la destinazione della somma di € 80.500,00, iscritta nel conto economico.

Non risultano, infatti, depositati presso il comune i bilanci delle società partecipate. Per l'anno 2011, a seguito di richiesta del Collegio, è stata fornita copia.

Dall'esame dei Bilanci forniti dalla soc. GAS POLLINO s.r.l. e POLLINO GESTIONE IMPIANTI s.r.l. non si evincono in maniera chiara i rapporti economico – finanziari esistenti tra l'ente comune e le società partecipate. Il Collegio è a conoscenza che l'apposita Commissione Consiliare Bilancio ha già proficuamente intrapreso una serie di incontri con alcuni dirigenti e funzionari delle suddette società, proprio al fine di chiarire definitivamente il tipo di rapporto contrattuale ed i conseguenti rapporti debitori/creditori tra l'Ente e le società.



A tal proposito il Collegio invita l'Amministrazione a continuare il lavoro intrapreso, al fine di avere l'esatta cognizione dei rapporti con le partecipate.



▪ **Patto di stabilità.**

Nel confermare il rispetto dell'obiettivo programmatico annuale e, dunque, del patto di stabilità del 2010, la Sezione ribadisce l'errata quantificazione della detrazione di cui al rigo S16. Infatti, la percentuale di detrazione dei pagamenti totali previsti dall'art. 14, e. 11 e 33 ter, del DL 78/2010, è stata modificata (in sede di conversione del medesimo D.L nella Legge n. 122/2010), nella minor misura dello 0,75% (in luogo dello 0,78% previsto originariamente) e sempre rapportato ai residui passivi per investimento alla data del 31.12.2008 (pari ad € 29.026.148,37, giusta quanto risulta dai dati trasmessi al SIRTEL). Pertanto l'esatto, importo detraibile è pari ad € 218,00 e non ad € 226,00 come riportato nel questionario.

Osservazioni e suggerimenti dell'Organo di Revisione.


Il Collegio invita l'amministrazione ad apportare le rettifiche richieste dalla Corte al prospetto, rigo S16, relativo alla certificazione del patto di stabilità.

Si da atto, comunque, che, nonostante l'errore, dal prospetto risulta il rispetto del patto di stabilità.

▪ **Contrattazione integrativa.**

L'Ente ha dichiarato l'inesistenza di un atto formale di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa, avendo provveduto unicamente all'iscrizione in bilancio delle relative risorse, ritenute congrue con il parere espresso (presumibilmente dall'Organo di Revisione) sulla congruità delle somme così iscritte. Si rileva, preliminarmente, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate non è un atto di competenza dell'Organo politico, ma è un atto tipicamente gestionale del dirigente o del responsabile del settore. La determinazione della parte stabile del fondo è pertanto un'attività da svolgersi a cura del dirigente o del responsabile del servizio, mentre la determinazione delle risorse variabili ricade nelle competenze dell'organo politico che In sede di approvazione del bilancio di previsione ne determina l'entità da distribuirsi tra i diversi istituti contrattuali. In tal senso dispone l'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.lgs. n. 165/2001, prevedendo che "l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura". La costituzione del fondo è quindi un'attività amministrativa prodromica

all'approvazione del bilancio di previsione ed è per lo stesso una fase imprescindibile. Nel caso di specie, dunque, in assenza di contratto integrativo decentrato, risultano irregolari le progressioni economiche effettuate nel 2010 nella misura del 40% di tutto il personale in servizio. Tale circostanza si pone in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni sia contrattuali (art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004), sia legislative in materia di utilizzo delle risorse decentrate, di ottimizzazione della produttività del lavoro, di efficienza e trasparenza (D. Lgs. n. 150/2009) che comportano la prodromica conclusione della contrattazione integrativa rispetto all'applicazione degli istituti contrattuali oggetto della stessa, occorrendo la predeterminazione a monte degli obiettivi, criteri, parametri e modalità di erogazione delle risorse di che trattasi.



▪ **Misura correttiva richiesta dalla Corte dei Conti.**

Garantire il rispetto delle procedure previste da fonti primarie e contrattuali per il riconoscimento di indennità e progressioni ai dipendenti.

Osservazioni e suggerimenti dell'Organo di Revisione.

In riferimento alle osservazioni sulla contrattazione integrativa per l'anno 2010 il Collegio prende atto dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti e invita l'Ente ad adottare le misure necessarie a rimuovere le irregolarità rilevate. Per il futuro, in sede di certificazione degli accordi sulla contrattazione decentrata che si andranno a stipulare il Collegio verificherà attentamente il rispetto delle norme di legge e contrattuali sulla disciplina della distribuzione

del fondo per la contrattazione decentrata integrativa. Per l'anno 2012 si prende atto che con determinazione del Responsabile degli Affari Finanziari n. 167 del 06/11/2012 il fondo è stato regolarmente costituito.

▪ **Verifiche sul conto economico.**

Il considerevole peggioramento dell'equilibrio economico tra l'esercizio 2009 e 2010, è imputabile ad un aumento dei costi della gestione; l'Ente, non ha fornito alcun chiarimento in ordine al rilevato peggioramento, sebbene in fase istruttoria sia stata formulata espressa richiesta di proposito. Ancora, desta perplessità la contabilizzazione tra i proventi straordinari di un'entrata quale "plusvalenza da alienazione" di € 192.375,00 infatti, al Titolo IV del bilancio risultano iscritte unicamente riscossioni per € 194.675,00 a titolo di "alienazioni beni patrimoniali" (in particolare alienazione aree cimiteriali). Peraltro, in altra parte della risposta istruttoria, l'Ente ha specificato l'inesistenza nel bilancio di competenza del 2010 di entrate relative a plusvalore per alienazioni di beni, risultando solo iscrizioni in conto residui al Titolo III (di cui si è già riferito *supra* al punto 5). Nella confermata ipotesi, dunque, di assenza di plusvalenze da alienazione patrimoniale, si rileverebbe un peggioramento dell'equilibrio economico ancor più rilevante rispetto al risultato del precedente esercizio, con conseguente inattendibili conto economico.

▪ **Misura correttiva richiesta dalla Corte dei Conti.**

Apportare le rettifiche necessarie ai fini di una più corretta compilazione del conto economico.

Osservazioni e suggerimenti dell'Organo di Revisione.

Il Collegio nel prendere atto di quanto evidenziato dalla Corte dei Conti nel confronto tra il conto economico dell'esercizio 2009 e 2010, fa notare che il conto economico dell'esercizio 2011 presenta un risultato della gestione operativa positivo pari ad € 2.803.421,41. Dal conto economico del 2011 non risultano valori iscritti alla gestione dei proventi e oneri straordinari a titolo di plusvalenze patrimoniali. Si invita l'amministrazione a voler riesaminare il conto economico dell'esercizio 2010 al fine di verificare l'eventuale presenza di errori di compilazione e, in tal caso, procedere alla rettifica e riapprovazione.

Conclusioni.

Dall'analisi dei dati sopra riportati risultanti dalle verifiche contabili e dalle certificazioni fornite dai Responsabili dei vari Servizi, emergono una serie di elementi fortemente preoccupanti. Ci si riferisce, in particolare, al dato relativo alla eliminazione dei residui attivi inesigibili e/o insussistenti per € 4.410.077,72, ai debiti fuori bilancio da riconoscere per € 2.664.299,29, all'utilizzo di entrate a destinazione vincolata, da reintegrare, per € 5.429.322,12 ed all'anticipazione di tesoreria ammontante, alla data del 06/12/2012, ad € 3.370.233,11.

Alla luce dei su esposti dati è, pertanto, necessario adottare dei provvedimenti di risanamento, attivando tutte le possibili misure atte ad incrementare ed ottimizzare il flusso di entrate proprie nonché intervenire in modo incisivo nella riduzione della spesa.

In tale ottica inoltre, è da valutare sicuramente la possibilità di accedere al "fondo di rotazione" di cui all'art. 4 del D.L. n. 174 del 10/10/2012, attualmente in fase di conversione.

Al fine di evitare le conseguenze di cui all'art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, richiamato nella deliberazione n. 147/2012 della Sez. Reg.le di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti, questo Organo di Revisione raccomanda al Consiglio Comunale di adottare entro e non oltre il termine massimo di mesi tre, assegnato dalla Corte, in scadenza il prossimo 17 dicembre 2012, un idoneo piano di risanamento dell'Ente.

Si ricorda, infatti, che la mancata trasmissione dell'atto deliberativo alla Corte dei Conti entro il suddetto termine, comporterà da parte di quest'ultima la trasmissione degli atti al Prefetto con l'attivazione del conseguente iter per la deliberazione dello stato di dissesto.

Castrovillari, li 07/12/2012

Il Collegio dei Revisori dei Conti

